

ESONERI VERIFICHE ATTESTATO DI FORMAZIONE

presentazione di


Avv. Sibilla Santoni

sibillasantoni@tiscali.it

Art. 15

Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno d'età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.



2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione determinata da:

a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

d) cause di forza maggiore;

e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

3. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento.

4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquistare nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Come opera l'esonero???



In caso di esonero TOTALE non occorre prendere crediti formativi (obbligatori e non) per tutto il tempo di durata dell'esonero.

In caso di esonero parziale la riduzione dei crediti formativi da conseguire è proporzionale all'esonero concesso (anche in tal caso vi sarà riduzione proporzionale sia per i crediti obbligatori che per quelli non obbligatori).

GRAVIDANZA

Non vengono concessi esoneri per il periodo precedente il parto a meno che non sia documentata una gravidanza a rischio

MATERNITA'

Esonero per 12 mesi dalla data del parto, corrispondente all'esenzione dal conseguimento di tutti i crediti formativi (venti di cui tre obbligatori).

L'esonero potrebbe abbracciare due anni solari: es. minore nato il 1 ottobre 2015. La / il richiedente avrà 3 mesi di esonero per l'anno 2015 pari a 5 crediti e 9 mesi di esonero per l'anno 2016 pari 15 crediti.

Viene chiesto di allegare alla richiesta di esonero il certificato di nascita.

PATERNITA'

Anche il padre può ottenere lo stesso esonero della madre, ed in tal caso deve in autocertificazione dichiarare che la madre non usufruisce del periodo di maternità.

GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO O ALTRE CONDIZIONI PERSONALI



Il periodo ed il numero di crediti per cui vale l'esonero saranno valutati di volta in volta; è opportuno che il richiedente alleggi il certificato medico.



Adozione, affidamento eterofamiliare

Esonero per un anno successivo all'inizio dell'affidamento preadottivo, all'ingresso del minore in Italia, all'inizio dell'affidamento eterofamiliare



CASI IN CUI LA RICHIESTA DI ESONERO E' STATA RESPINTA

Affermazioni quali “ho tre figli...”



I DUE CASI DI ESONERO TOTALE

- Raggiungimento dei 25 anni di iscrizione all'Albo Professionale;
- 60 anni d'età (indipendentemente dall'anno di iscrizione)



Art. 24

Verifiche

1. Il CNF ed i COA adottano misure di verifica in entrata / uscita dei partecipanti.
2. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali possono promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
3. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle verifiche.



Il comma 2 è stato modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 30 Luglio 2015. Il testo precedente attribuiva la possibilità di promuovere accertamenti durante l'attività formativa unicamente alla Commissione centrale ed alle Commissioni locali presso i COA.

GLI AVVOCATI BOLOGNESI SONO BRAVI.....



NOI NON POSSIAMO ESSERE DA MENO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Triennio 2008 / 2010

Verifica capillare

4.291 Avvocati Iscritti

3.686 Avvocati Soggetti all'Obbligo Formativo

3.580 (97%) Avvocati rendono la dichiarazione d'onore

392 (10,6%) non ha assolto l'obbligo formativo o non ha reso la dichiarazione d'onore



ART. 25


Attestato di formazione continua

1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua



2. L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità , la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.
3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.
4. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido fino alla conclusione del triennio successivo.

5. L'iscritto che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.
6. Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato.



7. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario d'esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
8. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esenti dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, c.2, della legge professionale e dell'art. 15, c. 1 del presente regolamento.

9. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.
10. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.



Come è possibile difendersi in caso di omesso conseguimento dei crediti formativi???



Qualcuno dice di aver conseguito crediti formativi in trienni diversi da quello preso in considerazione....

Qualcuno dice che ha lavorato poco....



- Qualcuno dice che ha affrontato traslochi di studio o che si è curato della ristrutturazione di un proprio immobile...



- Qualcuno dice che ha fatto il Giudice di Pace...



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Sibilla Santoni

sibillasantoni@tiscali.it